



ORIGINALE

Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 16 del 29-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio alle ore 20:30 in VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta ed in sessione Straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRES/ASS	COGNOME E NOME	PRES/ASS
Bizzarri Riccardo	P	Ballarini Anna Maria	P
Poltronieri Serena	P	Padovani Nicola	A
Righi Luca	P	Coppola Valentina	P
Marchetti Luca	P	Chiccoli Mattia	A
Passerini Emanuele	P	Rizzati Marco	P
Bollettinari Alessandro	P		

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Assiste in VIDEOCONFERENZA il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Giovanna Fazioli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti. il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 25-05-2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

Visti:

- la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che, relativamente agli eventi aggregativi di qualsiasi natura, prevede che "le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche..";

-l'art Art. 73 del DL 18/2020 avente ad oggetto "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che al comma 1 prevede :

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Ritenuto che svolgere le riunioni Consiglio Comunale in videoconferenza costituisca una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica;

Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, costituendo tale modalità una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica conformemente alle previsioni sopra richiamate;

VISTI:

- la propria delibera n. 72 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato 2020/2022;
- la propria delibera n. 73 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;

PREMESSO che in sede di approvazione del Bilancio 2020/2022 sono state approvate, con deliberazioni n. 69 e n. 70 del 19/12/2019, le aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2020, in osservanza delle norme vigenti nel periodo, per assenza della Legge di Bilancio 2020;

VISTA la legge di Bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019, ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'articolo 1, che disciplinano la revisione dell'imposizione fiscale locale sugli immobili, in particolare attraverso l'unificazione dei due previgenti tributi – l'imposta municipale propria (IMU), introdotta a decorrere dal 2012 in sostituzione dell'ICI ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI), introdotto a decorrere dal 2014;

RICHIAMATO il comma 738, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, è abolita l'imposta unica comunale (IUC), così come definita dall'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, costituita:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile (con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale);
- da una componente riferita ai servizi, articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale);
- da una tassa sui rifiuti (TARI). Tale quota della IUC resta in vigore in quanto destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il nuovo assetto tributario sugli immobili prevede dal 1^a gennaio 2020, il mantenimento, senza modifiche normative, della TARI e l'istituzione, in luogo della previgente IMU e TASI, della "Nuova IMU" imposta municipale propria, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che in presenza di intervenuti mutamenti normativi in materia tributaria, e a Bilancio già approvato, si interviene all'adeguamento di quanto già deliberato;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il Regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;*

VISTO il D.L. 19 maggio 2020 "Decreto Rilancio" recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) che all'art. 138 allinea i termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU al **31 luglio 2020**, uniformandosi alla data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della nuova Imposta Municipale Propria di cui ai commi dal 738 al 783, della Legge n. 160 del 27.12.2019, la dipendente comunale Rag. Nicoletta Seghi, Responsabile dell'Area Amministrativo - Contabile;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 5 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote anno 2019" con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

CASISTICA	ALIQUOTA
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
DETRAZIONI	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	200.00

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 4 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote anno 2019" con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

CASISTICA	ALIQUOTA
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011;	1,00 per mille

per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;	0.00 per mille
---	----------------

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il Regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del

federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

DATO ATTO che si intendono abrogate le proprie precedenti deliberazioni n. n. 69 e n. 70 del 19/12/2019, di approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2020 rendendosi necessario approvare le nuove aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2020 in osservanza delle norme previste dalla Legge di Bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019;

VISTO il gettito accertato con il rendiconto di gestione 2018 e previsto per il bilancio 2019, che si è ritenuto prevedere dello stesso ammontare anche per l'anno 2020;

VALUTATO che per perseguire l'equilibrio di bilancio e mantenere il livello di erogazione dei servizi in essere anche per l'anno 2020, si ritiene di mantenere le detrazioni per abitazione principale come stabilite dalla legge, limitatamente ai fabbricati di lusso facenti parte delle categorie A/1, A/8 e A/9 e deliberare le aliquote per l'imposta municipale IMU 2020 come di seguito indicato:

CASISTICA	ALIQUOTA
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0.00 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
DETRAZIONI	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	200.00 euro

RILEVATO che l'art. 1, comma 777 della legge di Bilancio 2020, n.160, del 27/12/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020, e le per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), che prevede:

- **all' art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** l'assimilazione all'abitazione principale, e pertanto non soggetta all'IMU, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; . In caso di più unità immobiliari, può essere considerata per una sola unità immobiliare, così come previsto dall'art. art. 1 comma 741 lett. c) punto 6. della Legge di Bilancio 2020 n. 160
- **all'art. 8 - Esenzione immobile dato in comodato** l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, così come previsto dall'art. art. 1 comma 777 lett. e) della Legge di Bilancio 2020 n. 160;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 9/12/2019 avente ad oggetto” Valori minimi delle aree edificabili ubicate nel territorio di Masi Torello per l'anno 2020. Conferma”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Comunale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna ;

VISTO il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data odierna ;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati integralmente

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

CASISTICA	ALIQUOTA
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze accatastate alle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	4,00 per mille
per i terreni agricoli non condotti direttamente	7,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0.00 per mille
aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei casi precedenti	10,10 per mille
DETRAZIONI	
per l'abitazione principale di lusso accatastate in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze accatastate alle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	200.00 euro

2. Di dare atto che non si applica l'imposta municipale propria (IMU):

- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

sono considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente della Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- di dare atto che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato in data odierna con proprio atto n. 15 prevede:
- l'assimilazione ad abitazione principale, e pertanto non soggetta all'IMU, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; . In caso di più unità immobiliari, può essere considerata per una sola unità immobiliare, così come previsto dall'art. art. 1 comma 741 lett. c) punto 6. della Legge di Bilancio 2020 n. 160 ;
- l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, così come previsto dall'art. art. 1 comma 777 lett. e) della Legge di Bilancio 2020 n. 160;

3. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "Nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con

riferimento alla Legge 27/07/2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", e al relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data odierna ;

5. di dare atto che ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, previo inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
6. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Masi Torello;
7. di dare atto che le aliquote sopra indicate confermano l'invarianza del gettito iscritto a bilancio.
8. di demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi gli adempimenti di cui ai punti 6. e 7. del presente deliberato.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio

F.to **SEGHI NICOLETTA**

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 - 1° comma - e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Masi Torello, 25-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Masi Torello, 25-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
F.to rag. NICOLETTA SEGHI

La Ragioniera Nicoletta Seghi introduce l'argomento:
sono confermate le stesse aliquote. La delibera verrà trasmessa al Dipartimento entrate e finanze e ciò ci consente il prelievo.

Successivamente ricorda le aliquote e le illustra.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti 9

Favorevoli 7

Contrari 2 (Coppola, Rizzati)

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2020.

Successivamente,

Con voti espressi per alzata di mano, dal seguente risultato:

Presenti 9

Favorevoli 7

Contrari 2 (Coppola, Rizzati)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Alle ore 22,09 si conclude la seduta consiliare.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Sindaco
Dr. Riccardo Bizzarri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovanna Fazioli

N. 253 Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Masi Torello, 09-06-2020

IL RESPONSABILE AMM.VO
rag. NICOLETTA SEGHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 09-06-2020 e vi rimarrà fino al 24-06-2020.

è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Masi Torello, 29-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovanna Fazioli



COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE N. 7 DEL 25/05/2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 15 del 25/05/2020 avente ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU" – ANNO 2020**

IL REVISORE

Vista la proposta di deliberazione n. 15/2020, inviatami in data odierna dal Responsabile del Servizio Finanziario, avente l'oggetto sopra riportato;

Visto il 1° comma, lettera b) punto 7 dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del servizio finanziario;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.15/2020 avente ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU" – ANNO 2020**

Lì, 25 maggio 2020

IL REVISORE DEI CONTI
F.to Mastrantonio Dott.Gregorio